

### **Schema di Convenzione tra**

**Il Fondo Comuni di Confine rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 23 ottobre 2014;**

**E**

**Il Comune di Taibon Agordino (BL), Piazzale IV Novembre 1918 n. 1, C.F. 80002540252, P.IVA 00593640253 rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Silvia Tormen nata a Agordo (BL), il 13 settembre 1980 e domiciliata per la carica presso la sede municipale del Comune stesso.**

Richiamati

- la legge 23 agosto 1988 n. 400 recante “Disciplina dell’attività di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;
- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010), ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 117,118,119,120 e 121;
- il D.p.c.m. 14 gennaio 2011, con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano;
- il Regolamento interno, approvato dal Consiglio ODI in data 2 maggio 2011, con il quale sono state stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione dell’Organismo, finalizzati al migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti l’attuazione degli obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento dei progetti, anche pluriennali;
- l’Avviso pubblico anno 2012, approvato dal Consiglio ODI in data 30 maggio 2012, che ha stabilito le modalità e i criteri per l’adozione delle misure di valorizzazione, sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Considerato che

- a seguito della pubblicazione dell’Avviso, i Comuni confinanti hanno inviato all’ODI, entro il 16 luglio 2012 quale termine ultimo per la presentazione dei progetti, n. 80 proposte progettuali, per un importo complessivo pari a Euro 188.193.387,18, di cui n.47 progetti con richiesta di finanziamento inferiore o uguale a Euro 800.000,00 e n.33 progetti con richiesta di finanziamento superiore a tale

soglia;

- in data 26 luglio 2013, con delibera n.10, il Consiglio ODI ha approvato due graduatorie, una relativa ai progetti con richiesta di finanziamento inferiore o pari a Euro 800.000,00 (graduatoria A) ed una seconda con richiesta di finanziamento ricompresa tra Euro 800.000,00 e 10.000.000,00 (graduatoria B);
- in data 19 settembre 2014 i rappresentanti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, avente per oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (Fondo Comuni Confinanti) di cui all'art. 2, commi 117 e 117 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519 della legge di stabilità 2014, l'ex Organismo di Indirizzo (O.D.I.) individuato per la gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa sopra citata è ora costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della stessa, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie a cui spetta, tra l'altro, la definizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente O.D.I. e delle relative risorse, e che lo stesso si avvale per la propria attività di una Segreteria Tecnica.

Visto che:

- il Comune di Taibon Agordino (BL) ha proposto un'intervento denominato "Progetto di valorizzazione della casa di soggiorno per persone anziane dell'Agordino in Comune di Taibon Agordino mediante messa a norma ed adeguamento attuato con procedure innovative" per una spesa complessiva di Euro 4.400.000,00 e richiesto un finanziamento di Euro 3.960.000,00;
- sulla base delle disponibilità finanziarie relative all'anno 2012 al progetto posizionato al n. 8 della graduatoria B può essere concesso un contributo ridotto massimo pari ad Euro 2.443.649,96, così come previsto dalla sezione 3.2 al V paragrafo dell'Avviso stesso.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 405 del 29 luglio 2013 l'ex O.D.I. ha comunicato l'ammissibilità del progetto in oggetto e la relativa concessione di un contributo di un importo ridotto pari ad Euro 2.443.649,96 pari a circa il 61,71% del contributo richiesto, fatta salva la possibilità di rinunciare al finanziamento qualora ritenuto insufficiente come previsto al paragrafo V della sezione 3.2 dell'Avviso 2012;
- con nota prot. n. 6400 del 13 settembre 2013 il Comune di Taibon Agordino ha comunicato che non intende rinunciare al contributo concesso anche se in forma ridotta, affermando che "due Comuni agordini confinanti con la Regione Trentino Alto Adige danno la disponibilità a presentare progetto integrativo a copertura del finanziamento mancante, a valere sull'avviso 2013, in corso di predisposizione";
- l'ex O.D.I. con nota prot. n. 557 del 10 dicembre 2013, facendo seguito a quanto stabilito nella seduta del 22 novembre 2013, ha chiesto al Comune di Taibon Agordino di dettagliare le spese che verrebbero

sostenute con l'eventuale finanziamento parziale;

- il Comune di Taibon Agordino con propria nota prot. n. 953 del 08 febbraio 2014 ha trasmesso il calcolo sommario della spesa ed il quadro economico dell'intervento, dichiarando di allegare "il dettaglio delle spese sostenibili con il finanziamento pari a Euro 2.715.166,62 di cui Euro 2.443.649,96 da ex ODI (90%) ed Euro 271.516,66 quale quota di cofinanziamento (10%)";
- il Comune di Taibon Agordino con propria nota prot. n. 2556 del 30 aprile 2015, prot. PITRE n. 235270 del 4 maggio 2015, ha comunicato che il ricorso presentato dal Comune di Ponte di Legno è stato dichiarato irricevibile ed ha chiesto chiarimenti in merito al proseguo della pratica e alla possibile conferma dell'assegnazione del contributo in favore del Comune di Taibon Agordino;
- il Fondo Comuni confinanti, per il tramite del coordinatore della Segreteria tecnica del Comitato paritetico, con nota prot.n. 287232 del 29 maggio 2015 ha confermato quanto disposto dall'ex ODI relativamente al contributo assegnato al Comune di Taibon Agordino per l'importo di Euro 2.443.649,96;
- il Comune di Taibon Agordino con proprie note prot.n. 4192 del 31 maggio 2016, prot. PITRE n. 307694 del 9 giugno 2016, e successive di integrazione e regolarizzazione, di cui da ultimo alla nota prot.n. 4541 del 28 giugno 2017, protocolli PITRE n. 359312 del 28 giugno 2017 e n. 369283 del 4 luglio 2017, ha prodotto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, riapprovato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 dell'8 giugno 2017 a modifica del precedente progetto preliminare;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente atto la realizzazione, da parte del Comune di Taibon Agordino (BL), dell'intervento denominato "Progetto di valorizzazione della casa di soggiorno per persone anziane dell'Agordino in Comune di Taibon Agordino mediante messa a norma e adeguamento attuato con procedure innovative" approvato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 dell'8 giugno 2017, a favore del quale viene riconosciuto un finanziamento pari ad Euro 2.443.649,96 (duemilioni quattrocento quarantatremilaseicento quarantanove/96) a fronte di una spesa complessiva ammessa di Euro 2.715.166,62 (duemilioni settecento quindicimilacentosessantasei/62).

### **Art.3 COSTO DELL'INTERVENTO**

Il costo per la realizzazione dell'intervento deve corrispondere a quello contenuto nel quadro economico complessivo del progetto approvato da ultimo con deliberazione n. 43 dell'8 giugno 2017 del Comune beneficiario.

### **Art.4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

Il Comune si obbliga a:

- attestare che le spese ammesse a finanziamento non sono già state oggetto di altro contributo e/o agevolazione e/o sussidio anche con riferimento al Fondo Aree Svantaggiate di cui al DPCM 13/10/2011 (Fondo Letta);
- comunicare tempestivamente qualunque variazione dei nominativi relativi ai referenti di progetto, dei dati relativi agli interventi finanziati nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del progetto;
- trasmettere al Fondo Comuni Confinanti la documentazione di cui agli articoli che seguono nonché quella ulteriore che verrà richiesta nelle fasi di realizzazione del progetto, nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, necessari ai fini del monitoraggio;
- rispettare la tempistica per la realizzazione degli interventi (punto 3.4 dell'Avviso), con particolare riferimento all'affidamento dei lavori e alla loro conclusione, salvo eventuali proroghe autorizzate dal Fondo Comuni Confinanti;
- trasmettere copia della polizza fideiussoria a garanzia degli impegni finanziari assunti da soggetti privati nell'ipotesi di compartecipazione al finanziamento;
- predisporre uno specifico capitolo nel bilancio comunale, in attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. n. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010, conservando in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa al finanziamento concesso, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
- consentire l'effettuazione di controlli documentali e di visite in loco nonché ispezioni e controlli da parte dei tecnici incaricati dal Fondo Comuni Confinanti, nelle diverse fasi di avanzamento dei lavori, come previsto dal punto 3.3 dell'Avviso 2012 nonché dall'art. 15 del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa;
- rispettare il vincolo di destinazione di cui al successivo art.15 "Stabilità delle operazioni";
- adottare procedure di evidenza pubblica in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, di esecuzione dei lavori e di acquisto di forniture ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- acquisire e comunicare all' Organismo, il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 della L. n. 3/2003. All'acquisizione di tale codice provvede il Responsabile Unico di Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990. E' obbligatorio il riferimento al codice CUP in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza del codice CUP non sarà possibile alcuna liquidazione del contributo;
- inserire nei contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi, prescrizioni, vincoli ed eventuali penalità per il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti l'ammissibilità delle spese e la tempestività di realizzazione.

#### Art .5 DURATA

La durata massima per il completamento lavori dall'affidamento/contratto è di due anni secondo quanto stabilito dall'articolo 3.4 dell'Avviso 2012.

## Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

- Il Comune beneficiario del finanziamento dell'ex ODI si configura, in termini di normativa nazionale, come stazione appaltante. Ove l'intervento o parte di esso venga realizzato da altro soggetto, il rapporto con il medesimo dovrà essere soggetto ad apposita convenzione tra il comune beneficiario e tale soggetto che riprenda integralmente gli obblighi per la stazione appaltante;
- per l'affidamento degli incarichi relativi ai servizi, lavori e forniture, deve trovare applicazione la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- il Comune dovrà consegnare al Fondo Comuni Confinanti la documentazione di seguito elencata, sia in formato cartaceo sia su supporto digitale, alle relative scadenze:

### FASE 1 e 2 – AVVIO PROCEDURE PROGETTUALI E AFFIDAMENTO LAVORI

Inteso come atto di affidamento lavori, forniture o servizi, entro 18 mesi dalla firma della Convenzione.

E' fatto d'obbligo l'onere per il Comune beneficiario del finanziamento consegnare alla Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti copia dei seguenti documenti, unitamente ai relativi provvedimenti di approvazione da parte del competente organo qualora previsti:

- contratto d'appalto sottoscritto dagli interessati conseguente all'aggiudicazione dei lavori unitamente al bando di gara e al verbale di aggiudicazione;
- documenti del progetto esecutivo:
  - relazione generale del progetto esecutivo;
  - quadro economico e, se necessario, il computo metrico estimativo;
- verbale di validazione, di cui all'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016;
- copia verbale di inizio lavori;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione del Comitato paritetico n. 3 dell'11 febbraio 2015 e relativi allegati.

- Resta inteso che, qualora il Comune beneficiario ritenesse di affidare, per la predisposizione della fase progettuale già presentata e approvata dall'ex ODI, incarichi progettuali a tecnici diversi rispetto a quelli già coinvolti nella fase progettuale approvata, gli oneri relativi saranno a carico del Comune stesso.
- Si precisa che qualora, per specifiche competenze necessarie alla elaborazione del progetto nelle fasi successive o per il verificarsi di cause di forza maggiore, motivate, venga affidato l'incarico a più professionisti, l'impegno di spesa complessivo non potrà in alcun modo superare la quota del 15% per progetti di valore non superiore a 5 milioni di lavori euro e del 10% per progetti di valore superiore. Le eventuali eccedenze saranno poste a carico del Comune.

### FASE 3 – CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE FINALE

In sede di rendicontazione finale, il Comune beneficiario del finanziamento dovrà consegnare alla Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni

Confinanti copia dei seguenti documenti:

- copia della documentazione inerente i vari S.A.L. finale e relativo certificato di pagamento;
- copia del certificato di collaudo tecnico e amministrativo dell'intervento per lavori di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 o del certificato di regolare esecuzione e di ultimazione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP, per importi di lavori inferiori ad Euro 500.000,00;
- entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, dovrà essere presentata la rendicontazione finale. Per rendicontazione finale si intende la documentazione approvata a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo e della contabilità finale dei lavori.

ed inoltre la copia del relativo provvedimento di approvazione da parte del competente organo.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione del Comitato paritetico n. 3 dell'11 febbraio 2015 e relativi allegati.

#### Art.7 PROROGA

La Segreteria può prorogare i termini previsti nell'avviso o nell'atto negoziale per l'affidamento/completamento dei lavori, forniture e servizi su richiesta congruamente motivata del beneficiario del finanziamento e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso, una sola volta e per un massimo di 6 mesi.

Eventuali ulteriori proroghe per motivi eccezionali vengono valutate dal Comitato su proposta della Segreteria.

Le richieste di proroga vanno presentate almeno un mese prima della scadenza prevista al fine di consentirne una tempestiva valutazione.

Qualora, entro le scadenze sopraindicate ed eventualmente prorogate, i soggetti beneficiari non dovessero presentare la documentazione prevista, verrà automaticamente a decadere la possibilità di erogazione del contributo.

#### Art.8 VARIANTI AI SINGOLI INTERVENTI APPROVATI

Sono ammissibili modifiche ai singoli interventi approvati (con riferimento alla richiesta di finanziamento O.D.I.), così come modificati a seguito dell'approvazione di cui da ultimo alla deliberazione della Giunta comunale n. 43 dell'8 giugno 2017, imputabili a causa di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che non modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che non implichino il venir meno, di uno o più requisiti di ammissibilità dei singoli interventi. In ogni caso, le modifiche devono essere preventivamente autorizzate dal Fondo Comuni di Confine.

Il finanziamento pubblico concesso non può aumentare a seguito di varianti alle progettazioni autorizzate dal Fondo Comuni Confinanti e comportanti un aumento della spesa ammissibile. L'ammontare del contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente alla diminuzione della spesa ammissibile a seguito di modifiche o rendicontazioni parziali.

Nei casi in cui siano adottate modifiche o varianti in corso d'opera, sono ammissibili esclusivamente quelle ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa.

Tali varianti dovranno essere trasmesse al Fondo Comuni di Confine accompagnate da una dettagliata

relazione tecnico descrittiva e da una dichiarazione del responsabile del procedimento che ne attesti la conformità agli obiettivi e ai requisiti previsti dall'Avviso pubblico anno 2012. L'omessa comunicazione comporterà l'inammissibilità delle spese relative alle varianti, salvo sospensione del termine per verifiche e/o approfondimenti.

Eventuali eccedenze derivanti da ribassi di gara che superino il limite di 1/5 dei lavori posti in gara d'appalto, saranno trattenute dal Fondo Comuni di Confine nella fase di liquidazione finale.

Rimane in capo al Comune beneficiario ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### Art.9 MONITORAGGIO

Il Comune beneficiario è tenuto ad inviare al Fondo Comuni di Confine tutti i dati e le informazioni necessari al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

#### Art.10 ESECUZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Il Comune beneficiario, nel corso della realizzazione del progetto, è tenuto ad utilizzare un sistema contabile distinto al fine di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e sinottici di tutte le operazioni oggetto di finanziamento e facilitare la verifica delle spese sostenute.

In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:

- stati dettagliati delle spese che rechino l'importo delle somme versate e che riportino per ciascun documento giustificativo le date di ricevimento e di pagamento;
- stati sinottici delle spese relative all'insieme delle azioni finanziate.

#### Art.11 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato fino al 90% di tutte le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in relazione alla spesa complessiva ammessa.

La liquidazione delle spese sostenute per la predisposizione dei progetti sarà effettuata solo alla conclusione delle FASI 1 e 2 di cui all'articolo 6 della presente convenzione.

La liquidazione del finanziamento verrà disposta, su richiesta del Comune beneficiario e ai sensi di quanto stabilito con allegato A della deliberazione n. 3 dell'11 febbraio 2015 del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa, con le seguenti modalità:

- fino al 95% del totale dei costi ammessi a finanziamento, in proporzione alla percentuale di realizzazione dell'intervento attestata dalla relazione acclarante, accompagnata dal relativo provvedimento di approvazione da parte del competente organo;
- il saldo, sulla base della completa rendicontazione finale documentata dal beneficiario.  
Per rendicontazione finale si intende la documentazione approvata a seguito della contabilità finale dei lavori e del rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo;
- al saldo finale dovranno obbligatoriamente essere allegate le fatture quietanzate relative alle spese liquidate sulla base delle relazioni acclaranti parziali precedenti.

#### Art.12 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Fondo Comuni di Confine si riserva la facoltà di effettuare controlli, documentali e in loco, anche attraverso le strutture di Regione Lombardia e di Regione Veneto, al fine di verificare:

- la veridicità delle dichiarazioni rese;
- la conformità delle spese e delle operazioni al progetto finanziato;
- l'effettività e la conformità delle spese dichiarate e la loro regolarità agli effetti fiscali ed amministrativi;
- il rispetto degli obblighi e degli adempimenti contenuti nella presente convenzione;
- lo stato di realizzazione degli interventi in conformità alle previsioni crono programma e del progetto;
- l'effettiva destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento.

#### Art. 13 COLLAUDO DELLE OPERE

Ove l'ex O.D.I. non abbia ancora comunicato al Comune beneficiario il nominativo dei collaudatori che effettueranno i sopralluoghi e le verifiche da effettuare sia nella fase di realizzazione sia nella fase di conclusione dell'intervento, il Comune beneficiario dovrà provvedere alla nomina stessa, attingendo dall'elenco regionale dei collaudatori e/o dagli elenchi provinciali forniti dagli Ordini professionali. La nomina sarà poi comunicata al Fondo Comuni di Confine. La scelta dei collaudatori o dei componenti le commissioni collaudatrici sarà effettuata tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisita in materia di opere pubbliche ed in relazione all'importanza delle opere da sottoporre a collaudo.

Le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti al Fondo Comuni di Confine, devono essere compiute nel termine di quattro mesi dalla data di ricezione dei prescritti atti di contabilità finale da parte del collaudatore.

Le spese e gli oneri conseguenti sono a carico del Comune beneficiario, fermo restando che gli stessi trovano copertura all'interno del quadro economico del progetto.

#### ART.14 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è revocato con deliberazione del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa nei seguenti casi:

- dichiarazioni rese risultanti non veritiere o accertamento di spese non pertinenti al progetto finanziato;
- accertamento di varianti o modifiche al progetto finanziato non autorizzate dal Fondo Comuni di Confine;
- mancata presentazione della rendicontazione finale o irregolarità non sanabili nella stessa;
- mancato rispetto degli obblighi indicati all'art. 4;
- diversa destinazione d'uso dell'opera finanziata.

#### ART. 15 STABILITA' DELL' INTERVENTO

L'intervento oggetto di finanziamento non deve subire modifiche sostanziali:



- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
- risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà dei sedimi e degli immobili.

Il Comune beneficiario del contributo è soggetto ad un vincolo di destinazione oggettivo.

Il vincolo oggettivo consiste nell'obbligo di destinare e utilizzare i beni oggetto di finanziamento esclusivamente per l'esercizio delle attività per il cui svolgimento sono state progettati, garantendone la funzionalità e l'operatività per un arco temporale di dieci anni e senza interruzioni a decorrere dalla data di liquidazione a saldo di ciascun singolo intervento.

Per i beni mobili acquisiti con il finanziamento del Fondo Comuni di Confine (ex O.D.I.), il vincolo di destinazione oggettivo consiste nel mantenere e utilizzare tali beni, per le finalità progettuali, per un periodo di durata di almeno cinque anni. Se durante tale periodo i beni mobili divenissero inadatti all'uso, dovranno essere sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di finanziamento.

Il vincolo di destinazione ha decorrenza dalla data di liquidazione a saldo di ogni singolo intervento.

Qualora la disponibilità di un manufatto, infrastruttura e/o area oggetto dell'intervento venga concessa in regime di comodato d'uso, in altra forma di servitù o diritto d'uso, la durata di quest'ultimo deve essere almeno decennale e comunque garantita da un contratto che assicuri la stabilità dell'operazione.

#### Art.16 PUBBLICITA' E INFORMAZIONE

Per ciascun intervento, il soggetto beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che il progetto viene realizzato con le risorse messe a disposizione dal Fondo Comuni di Confine.

Il soggetto beneficiario si obbliga a porre in essere tutte le azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale d'informazione e comunicazione, necessari a garantire la visibilità della realizzazione finanziata dal Fondo e pertanto deve:

- installare nel luogo dell'intervento, durante la sua attuazione, in modo evidente e in siti ben visibili, uno o più cartelli che informino il pubblico che la realizzazione avviene con il finanziamento del Fondo Comuni di Confine;
- sostituire, entro 6 mesi dal completamento dell'intervento, il cartello con una targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative;
- fornire riscontro fotografico delle attività di cui sopra;
- dichiarare, in tutti i documenti informativi e nelle attività di comunicazione relative al progetto, che lo stesso è stato finanziato dal Fondo Comuni di Confine.

Si richiamano a tal fine la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 2 del 28 gennaio 2016 concernente l'approvazione del logo del Fondo Comuni Confinanti ed il "manuale di identità visiva" che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Art.17 CONTROVERSIE

Nel caso in cui la giurisdizione su eventuali controversie tra l'Amministrazione Comunale e il Fondo Comuni di Confine, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, spetti al Giudice ordinario, si applicano le norme sul Foro dello Stato.

Competente per territorio è il Tribunale di Trento.

## ART.18 REGISTRAZIONE

Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso e solo se soggetto ad obbligo di registrazione.

## Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale e dalle normative regionali vigenti.

Il Fondo Comuni di Confine si riserva – ove necessario od opportuno – di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni a seguito dell'emanazione di nuove normative comunitarie, nazionali e regionali.

Eventuali variazioni e/o integrazioni alla presente convenzione saranno adottate con successivi provvedimenti.

TRENTO, .....

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO  
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER  
IL FONDO COMUNI DI CONFINE  
- On. Roger De Menech -

IL SINDACO  
DEL COMUNE DI TAIBON AGORDINO  
- Sig.ra. Silvia Tormen -